

Protocollo di accettazione dei rifiuti
CARATTERIZZAZIONE DI BASE

(All. 1)

(Compilazione e sottoscrizione a cura del produttore/detentore)

Generalità del Produttore/detentore del rifiuto _____
CF _____ P.IVA _____ Sede legale in _____
PR _____ CAP _____ Indirizzo _____
Luogo di produzione del rifiuto (unità locale) _____
Tel. _____ Fax _____ mail _____
Referente _____ ruolo ricoperto _____
cell. _____

Rifiuto costituito da _____
CER _____ denominazione _____

Descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e delle linee guida emanate da ISPRA ovvero dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario _____

Condizioni che consentono pertanto di qualificare come inerti i rifiuti _____

Condizioni che consentono di qualificare i rifiuti come non pericolosi _____

Eventuali precauzioni supplementari da prendere in discarica _____

Indicare eventuali possibili rischi nella gestione dei rifiuti _____

Indicare eventuali accorgimenti da prendere, necessari per la gestione dei rifiuti in sicurezza _____

Stato fisico:
Morfologia _____ Composizione _____
Consistenza _____ Colore _____
Odore _____

Attitudine a non dare luogo nel tempo a trasformazioni di tipo chimico/fisico/biologico o a fenomeni di inquinamento ambientale in caso di contatto con altre sostanze _____

Tendenza a produrre percolato _____

Corpi estranei _____ in percentuale _____ %.

Attività (processo) che ha generato il rifiuto _____

Rifiuti generati con continuità SI NO

Se no, descrivere la motivazione _____

Eventuali allegati: _____

verbale di campionamento, indicare gli estremi _____

Caratterizzazione _____

analisi Tab. 2 D.M. 27.9.2010 del test di cessione, indicare gli estremi _____

analisi Tab. 3 D.M. 27.9.2010 dei composti organici, indicare gli estremi _____

analisi di non pericolosità per "voce a specchio", indicare gli estremi _____

analisi PCB, come definiti dal D. Lgs. 22.5.1999, n. 209, indicare gli estremi _____

analisi diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tab. 4 del DM 27.9.2010, indicare gli estremi _____

analisi di altri inquinanti organici persistenti con i limiti di cui all'All. IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 come modificato e integrato dal Regolamento 17 dicembre 2014, n. 1342/2014/UE, indicare gli estremi _____

Laddove non sia necessario effettuare la caratterizzazione analitica, descrivere la motivazione e documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono comunque ritenuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti _____

Quantità di rifiuti da avviare in discarica rappresentativa della presente caratterizzazione _____

Frequenza dei conferimenti dei rifiuti _____

Trasportatore _____ N. Albo _____
(Allegare i documenti autorizzativi della Ditta e dei mezzi che intende utilizzare)

Eventuale Intermediario _____ N. Albo _____
(Allegare i documenti autorizzativi dell'Intermediario che intende utilizzare)

Note

Si dichiara che il suddetto rifiuto da inviare in discarica è inerte ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2003, che non è recuperabile, e che è conforme per il conferimento in discarica per rifiuti inerti ai sensi del D.M. 27.09.2010 e dell'allegato 3 e 5 delle linee guida della Regione Lazio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26.1.2012 n. 34.

Con la presente si dichiara e garantisce, inoltre, che i suddetti rifiuti non sono mai stati caratterizzati con C.E.R. diversi da quello sopra indicato, né tanto meno sono stati respinti da altri impianti di gestione di rifiuti con dichiarazione e/o motivazione di non conformità.

Si dichiara infine sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato e nella documentazione allegata risponde a verità, inoltre garantisce che sospenderà immediatamente i conferimenti nel caso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, gli elementi della suddetta caratterizzazione dovessero variare significativamente, dandone tempestiva comunicazione.

Luogo e data _____ Timbro e firma leggibile del Produttore/detentore _____

Luogo e data _____ Timbro e firma leggibile del gestore per presa visione ed accettazione delle informazioni e delle dichiarazioni del produttore/detentore _____

Protocollo di accettazione dei rifiuti
VERBALE DI CAMPIONAMENTO
(All. 2)

N° _____
Produttore _____

C.E.R. attribuito dal produttore _____ denominazione _____
Luogo di produzione prelievo del campione (Unità locale) _____
Attività esercitata che origina i rifiuti _____
Descrizione dei rifiuti (colore odore composizione consistenza) _____

Corpi estranei _____ Perc. Presenza _____ %
Stima del quantitativo totale dei rifiuti _____
Quantità di campioni prelevati _____ Rappresentativo di mc _____ In data _____ alle ore _____
Modalità di campionamento: (UNI 10802:2013) altro _____
 da cumulo da sacchi da saggio di scavo da sondaggio geognostico altro _____
Prelevato da _____ Qualifica _____ In data _____ alle ore _____

Tipo di contenitore: Plastica Vetro Altro _____
Campione destinato a _____
Per analisi:
 Caratterizzazione;
 analisi Tab. 2 D.M. 27.9.2010 del test di cessione;
 analisi Tab. 3 D.M. 27.9.2010 dei composti organici;
 analisi di non pericolosità per "voce a specchio";
 analisi PCB, come definiti dal D. Lgs. 22.5.1999, n. 209;
 analisi diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tab. 4 del D.M. 27.9.2010;
 analisi di altri inquinanti organici persistenti con i limiti di cui all'Al. IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 come modificato e integrato dal Regolamento 17 dicembre 2014, n. 1342/2014/UE;
 altro _____

Da consegnare _____
NOTE _____

Luogo e data _____ Tecnico campionario _____

Protocollo di accettazione dei rifiuti
ANALISI DI NON PERICOLOSITA' PER I RIFIUTI IDENTIFICATI CON CODICI CER A
SPECCHIO
(All. 3)

Per questi rifiuti la pericolosità o meno non è definibile a priori, poiché i processi produttivi che li generano possono in realtà avere come esito delle miscele più o meno cariche di inquinanti.

Conformemente alle disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nell'allegato 3, punto 1.5 della D.G.R.L. n. 34 del 26/01/12, nel caso di rifiuti il cui CER preveda l'esistenza di una voce a specchio, il produttore/detentore è quindi tenuto a fornire anche specifica comprova per l'identificazione del rifiuto come non pericoloso.

A tal riguardo si evidenzia che nel fornire tale comprova, il produttore/detentore dovrà tenere conto delle disposizioni di cui alla decisione 2014/955/UE, al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, nonché al regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017 e delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea agli stati membri nel documento recante orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione Europea in data 09/04/2018.

In particolare, come indicato dalla Commissione europea, i produttori/detentori che classificano i rifiuti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevoli per determinare la composizione e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, e che se le informazioni raccolte sulla composizione dei rifiuti non consentono di trarre conclusioni o valutare le caratteristiche di pericolo presentate dai rifiuti, né mediante calcolo, né mediante l'esecuzione di prove sui rifiuti, allora si prende in considerazione la possibilità di classificare i rifiuti come pericolosi (se necessario previa consultazione con l'autorità competente).

Protocollo di accettazione dei rifiuti
TEST DI CESSIONE DI CUI ALLA TAB. 2 AL D.M. 27.9.2010
(All. 4)

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Parametro	L/S=10 l/Kg mg/l
As	0,05
Ba	2
Cd	0,004
Cr totale	0,05
Cu	0,2
Hg	0,001
Mo	0,05
Ni	0,04
Pb	0,05
Sb	0,006
Se	0,01
Zn	0,4
Cloruri	80
Fluoruri	1
Solfati	100
Indice Fenolo	0,1
DOC (*)	50
TDS (**)	400

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/Kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l.

(**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri. NB: La prova di eluizione per la verifica dei parametri della Tab. 2 è effettuata secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma UNI 10802.

La determinazione degli analiti negli eluati è effettuata secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 10802. Per la determinazione del DOC si applica la norma UNI EN 1484. I risultati delle analisi degli eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si applica un rapporto liquido/solido di 10 l/Kg di sostanza secca, tale valore di concentrazione, effettuando i test di cessione secondo le metodiche di cui alla norma UNI 10802, equivale al risultato espresso in mg/Kg di sostanza secca diviso per un fattore 10.

Protocollo di accettazione dei rifiuti
ANALISI DEI COMPOSTI ORGANICI DI CUI ALLA TAB. 3 AL D.M. 27.9.2010
(All. 5)

Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametro	Valore mg/kg
TOC (*)	30.000(*)
BTEX	6
Olio minerale (da C10 a C40)	500

(*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con l'esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.

Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

NB: La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40 è effettuata secondo la norma UNI EN 14039.

Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati nelle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657. La determinazione del TOC nel rifiuto tal quale è effettuata secondo la norma UNI EN 13137.

Protocollo di accettazione dei rifiuti

ANALISI DEL PCB, DELLE DIOSSINE E DEI FURANI E DEGLI ALTRI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL D.M. 27.9.2010 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO COMMISSIONE UE 1342/2014/UE, CHE, CON L'ART. 1, SOSTITUISCE L'ALL.4 DEL REGOLAMENTO N. 850/2004 CITATO AL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL DM 27.9.2010 (All. 6)

ANALISI PCB

PCB \leq 1 mg/kg

La determinazione dei PCB deve essere effettuata sui seguenti congeneri:

- congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187;
- congeneri individuati dall'OMS come "dioli like": 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.

FATTORI DI EQUIVALENZA DIOSSINE E DIBENZOFURANI

PCDD/PCDF		Fattore di equivalenza (TEF)
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossina (TeCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	1
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,0003
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurano (TeCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,3
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,03
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,0003

ALTRI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
ALLEGATO IV REGOLAMENTO N. 850/2004 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DEL
REGOLAMENTO 1342/2014/UE

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	50 mg/kg
Esaclorobutadiene	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg
Naftaleni policlorurati ⁽¹⁾			10 mg/kg
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)	85535-84-8	287-476-5	10 000 mg/kg
Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O			Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O			
Esabromodifeniletere C12H4Br6O			
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O			
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri)			50 mg/kg
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)			15 µg/kg ⁽²⁾
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Clordano	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Esaclorocicloesani, compreso il lindano	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	210-168-9 200-101-2 206-270-8 206-271-3	50 mg/kg
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrin	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg
Esaclorobenzene	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg
Clordecone	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Pentaclorobenzene	608-93-5	210-172-5	50 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1	50 mg/kg ⁽³⁾
Mircex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg

⁽¹⁾ Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

⁽²⁾ Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
PCDD	TEF
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003

(5) Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.» 18.12.2014
L 363/70 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT